

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI ACICASTELLO

Provincia di CATANIA

N. _____ di prot.

N. 72 _____ Reg. Delib.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adeguamento regolamento applicazione della tassa per lo smaltimen-
to dei R.S.U. alla decisione del CO.RE.CO. Centrale di Palermo
prot. 5256/4710 del 18.4.96.

L'anno millenovecentonovanta sei (1996) il giorno ventotto del mese di novembre
alle ore 19.45 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di ripresa (1)
disciplinata dal comma 2° (1) dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, in sessione ordinaria,
che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 3 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

1 LA ROSA FRANCESCO	P	17 CASTRO MARIO	P
2 MAURO FILIPPO	P	18 GRASSO ROBERTO	P
3 SCUDERI GIOVANNI	P	19 RODOLICO SEBASTIANO	A
4 CONTI MARIO	A	20 CASTAGNA MANTARRO ALFIO	P
5 RUSSO SERAFINO	P	21 MARLETTA SANTO	P
6 BONACCORSO FRANCESCO	A	22 TOSTO MARIA RITA	P
7 ANZALONE NICOLO'	A	23 STRANO VINCENZO	A
8 MAUGERI ANTONIO	P	24 COSIMANO GIUSEPPE	A
9 MURABITO ANGELO	A	25 ZAGAME NICOLA	A
10 CORSARO ANGELO	P	26 SCANDURRA MICHELE	P
11 MONASTRA GAETANO	A	27 ZUCCARO ELISABETTA	P
12 DE LUCA ANTONIO	P	28 PELUSO FRANCESCO	A
13 CARUSO AGATINO	P	29 SANTAGATI ALBERTO	P
14 PORTO MAURO	P	30 CACCIOLA STEFANO	P
15 ROBUSTELLI GIOVANNI	A	31 CARAMAGNO ALFIO	P
16 CANTONI MAURINA	P	32 VISCUSO MAURO	P
Assegnati n. 32	In carica n. 32	Assenti n. 11	Presenti n. 21

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marletta Santo nella sua qualità di Presidente Consiglio Com.1 e

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Marletta Giuseppe. La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.E.E.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Cantoni Maurina - Tosto M. Rita - Porto Mauro.

E' presente il Sindaco e in alternanza assessori.

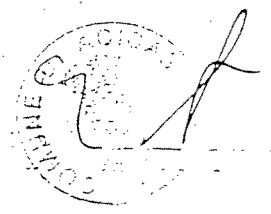
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole

- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere favorevole



TITOLO I

PRESUPPOSTI E SOGGETTI DEL TRIBUTO

Art.1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, N° 507 e successive modifiche ed integrazioni, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento che, quale fonte normativa secondaria, ne integra la disciplina.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in merito al gettito del tributo ed al costo del servizio, il presente regolamento intende dare attuazione al principio di copertura dei costi del servizio tramite l'applicazione a tutti i contribuenti della tassa.

La determinazione della tassa e la sua applicazione dovranno garantire l'assoggettamento alla tassa di tutti i soggetti passivi, nonché la copertura dei costi fino al limite massimo pari al costo di esercizio annuo.

Ciò anche al fine di garantire ai cittadini, in base alle nuove norme della fiscalità degli enti locali, l'impiego delle risorse proprie del Comune ai fini istituzionali e parità di trattamento tributario.

A fini della determinazione del costo di esercizio l'importo a titolo di costo dello spazzamento dei R.S.U. da detrarre dal costo complessivo dei servizi di N.U. è determinato nella misura del 15 per cento, fino a diverse disposizioni di legge modificative del comma 3-bis dell'art.61 del D.Lgs.507/93 aggiunto dal punto b) del comma 68 dell'art.3 L.549/95.

Art.2

PRESUPPOSTI DELLA TASSA ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a titolo reale od obbligatorio di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, lidi balneari, banchi di vendita, e comprese le aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenze ed accessori, regolati dal Cod., tettoie, capannoni aperti indipendentemente dalla loro affissione stabile al suolo, a condizione che:

sulle aree si svolga un'attività;

l'attività sia idonea alla produzione di rifiuti urbani così come definiti dall'art. 2, comma III punti 1-2 del DPR 10/9/92 n. 915.-

Sensu dell' art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, sono considerati rifiuti urbani gli accessori per l'informatica ed i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del DPR 10/9/1982, n. 915, qui di seguito riportati, salve successive modifiche ed integrazioni di legge:

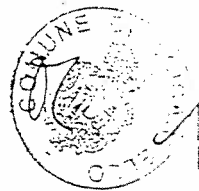
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

scarti e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

coppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzati e simili;

elementi e manufatti di vimini e di sughero;

paglia e prodotti di paglia;



- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del DPR n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) ;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Ai fini dell'art. 62 2° comma del D.Lgs. 507/93, per determinare le obbiettive condizioni di non utilizzabilità per cui i locali non sono soggetti a tassa, vanno considerati i locali non arredati e non allacciati a nessuna utenza, come da documentazione prodotta del soggetto passivo della tassa.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il precedente art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Il Comune non è soggetto passivo per i locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali.

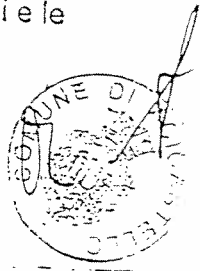
Per il pagamento della tassa relativa agli immobili locati con mobilio, è responsabile in solido anche il proprietario locatore.

Il proprietario è tenuto al pagamento della tassa per tutti i periodi nei quali l'immobile non è locato, salvo dimostrazione da fornire ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2.

Art. 4 MULTIPROPRIETÀ: SOGGETTI RESPONSABILI

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è corresponsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree

scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



TITOLO II

LOCALI ED AREE TASSABILI

Art.5

DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa nel suolo, chiusi o chiedibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso.

Sono considerati locali tassabili, in via esemplificata, i seguenti:

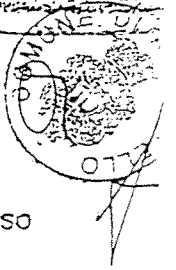
- tutti i vani interni alle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti ecc.) così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimessa, serre ornamentali, escluse quelle a terra);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, fotografici, botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, osterie, bar, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società, di banche, teatri, cinematografici, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione e delle collettività in genere;
- tutti i vani degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc.

Si considerano locali tassabili anche tutte le aree coperte da pensiline come quelle dei distributori di carburante, zone ristoro dei lidi e simili, anche se non chiuse da alcun lato.

Si considerano aree scoperte tassabili quelle adibite a campeggi, a parcheggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a lidi balneari, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta a uso privato, ove possono prodursi rifiuti. Ove questa costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art. 66, commi 1 e 2, con le riduzioni previste all'art. 9 del regolamento.

Sono inoltre tassabili:

- a) le aree, a qualsiasi uso adibite, che non costituiscono pertinenza od accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tassa;
- b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea a produrre rifiuti urbani, intesi nell'eccezione dall'art. 2, III comma, punti 1 e 2 del DPR 915/1982 (cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti



ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).

Sono tassabili pure tutti manufatti "aperti" come tettoie aperte, capannoni aperti ed altri manufatti di facile rimozione.

Art. 6

ESCLUSIONI DALLA SUPERFICIE TASSABILE

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

I locali o aree sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma che non sono adibiti direttamente a lavorazioni industriali e dove si producono altri rifiuti legati alla presenza umana e non equiparati a rifiuti speciali, soggiacciono al pagamento della tassa.

Non sono altresì tassabili le aree destinate esclusivamente ad attività sportive limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

Art. 7

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie tassabile dei locali è calcolata a mq. ed è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

Nella misurazione delle superfici sono da includere solai, sottotetti e locali seminterrati sempreché adibiti ad uso di soggiorno o magazzino, box, ecc., di altezza superiore a mt. 1,50.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER LE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

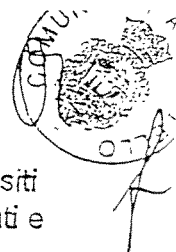
"Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva."

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PER LE AREE SCOPERTE

Per le aree scoperte la superficie si computa misurandola da perimetro esterno compresi siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

"Sono assoggettabili a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25%. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 5 del presente regolamento sono computate nel limite del 50 per cento."



A titolo esemplificativo si indicano discoteche all'aperto, parcheggi a pagamento, depositi scoperti, terrazze e giardini utilizzati per il servizio al pubblico dei bar, trattorie, ristoranti e simili.

Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

CLASSIFICAZIONI DI LOCALI ED AREE

Ai sensi dell' art. 58 del D.Lgs. n. 507/93 , i locali e le aree soggette a imposizione si suddividono nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1

- LOCALI ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI DI VENDITA DI BENI DEPERIBILI
- ALIMENTARI, ALBERGO, ALBERGO CON RISTORANTE O ATTIVITÀ ANALOGA, BAR, CAMPEGGIO CON RISTORANTE O ATTIVITÀ ANALOGA, CASA DEL PESCE, CIRCOLO CON ANNESSA ATTIVITÀ DI RISTORANTE O ANALOGA, CRISPELLERIA, FIORAIO, FRUTTIVENDOLO, GASTRONOMIA, GIRARROSTO, LIDO BALNEARE CON RISTORANTE O ATTIVITÀ ANALOGA, MACELLERIA, PANINERIA, PIZZERIA, PUB, RISTORANTE, TAVOLA CALDA, TRATTORIA.

CATEGORIA 1 A

- AREE SCOPERTE CHE COSTITUISCONO PERTINENZA O ACCESSORIO DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI A TASSA DELLA CATEGORIA AREE SCOPERTE DI CAMPEGGI, LIDI BALNEARI, PARCHEGGI NON A PAGAMENTO ANNESSI A RISTORANTI, ALBERGHI, SUPERMERCATI;
ALTRE AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE (AREE OPERATIVE O AREE ATTREZZATE), DISCOTECHES ALL'APERTO, PARCHEGGI A PAGAMENTO, DEPOSITI SCOPERTI, TERRAZZE E GIARDINI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO AL PUBBLICO DEI BAR, RISTORANTI, TRATTORIE E SIMILI.

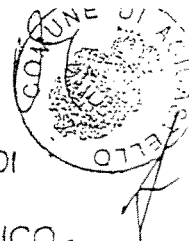
CATEGORIA 2

- ESERCIZI DI VENDITA DI BENI NON ALIMENTARI O NON DEPERIBILI - ABBIGLIAMENTO, ANTIQUARIATO, ARTICOLI DA REGALO, BABY SANITARI, CARTOLERIA, COMMERCIO MATERIALE EDILE, EDICOLA, FARMACIA, GIOIELLERIA, INGROSSO MATERIALI COSTRUZIONI, INDUSTRIA ARTIGIANA, LABORATORIO PASTICCERIA, MERCERIA, NEGOZIO CERAMICHE, NEGOZIO MOBILI, NEGOZIO IN GENERE, PANIFICIO, PRODOTTI AGRICOLI, RICAMBI AUTO, RICOSTRUZIONE PNEUMATICI, RIFORNIMENTO BENZINA, TABACCHI, VIDEOTECA.

CATEGORIA 2 A

- AREE SCOPERTE COME IN C 1 A CHE COSTITUISCONO PERTINENZA O ACCESSORIO DEI LOCALI DELLA CATEGORIA O ALTRE AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE, PARCHEGGI ED AREE MANOVRA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DEI SUPERMERCATI, DEPOSITI SCOPERTI.

CATEGORIA 3



- LOCALI ED AREE ADIBITI AD ATTIVITÀ TERZIARIE E DIREZIONALI - AGENZIE DI VIAGGIO, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI SENZA ATTIVITÀ DI RISTORANTE O ANALOGA, STUDIO FOTOGRAFICO - STUDIO COMMERCIALISTA - STUDIO MEDICO - STUDIO PROFESSIONALE IN GENERE - STUDIO TECNICO - UFFICIO.

CATEGORIA 3 B -

- LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE - BOTTEGHE ARTIGIANE - BARBIERE - CARROZZERIA - LABORATORIO ARTIGIANO - OFFICINA - OFFICINA FABBRO - OFFICINA MECCANICA - PARRUCCHIERE - RIPARAZIONE FRIGORIFERI - RIPARAZIONE IMPIANTI - RIPARAZIONE RADIO TV - RIPARAZIONE SCARPE - SARTORIA - CLUBS SENZA ATTIVITÀ DI RISTORANTE O ANALOGA.

CATEGORIA 4 -

- LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO - PER NUCLEI FAMILIARI COLLETTIVITÀ E CONVIVENZE - ABITAZIONI - PERTINENZE DELLE ABITAZIONI - SOLAI, CANTINE, BOX AUTO, GARAGES, AUTORIMESSE PRIVATE, PENSIONI, CAMERE MOBILIATE, CASE DI RIPOSO.

CATEGORIA 5 -

- SUPERFICI ADIBITE AD ESPOSIZIONI - AREE ESPOSITIVE, AUTOSALONI, AUTORIMESSE, ESPOSIZIONI CARAVAN - LIDO BALNEARE SENZA ATTIVITÀ DI RISTORANTE O ANALOGA - CAMPEGGIO SENZA ATTIVITÀ DI RISTORANTE O ANALOGA, COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO.

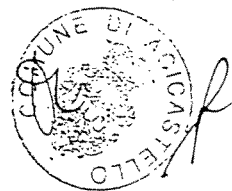
CATEGORIA 6 -

- SCUOLE E LOCALI DESTINATI AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CULTURALI, POLITICHE, SINDACALI, RELIGIOSE, DI ASSISTENZA - ARCHIVI, BIBLIOTECHE, CASERME, CIRCOLI CULTURALI POLITICI E RELIGIOSI SENZA ATTIVITÀ DI RISTORANTE O ANALOGA, COLLEGI, CONVENTI, DEPOSITI AUTONOMI DI STOCCAGGIO, ISTITUTI ASSISTENZIALI, LUOGHI DI CULTO E LORO PERTINENZE, MUSEI, PALESTRE, SALE TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, UFFICI PUBBLICI.

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria, nei casi non specificati si fa riferimento alla attività complessivamente svolta in relazione all'erogazione del servizio globale, non già alle diverse attività svolte all'interno del complesso, fatta eccezione per attività estranee che comportino differente attitudine alla produzione di rifiuti. Qualora l'attività non fosse esattamente inquadrabile in una delle suddette categorie, si procederà per analogia.

Le modifiche alle categorie e alle tariffe vigenti della tassa per lo smaltimento dei R.S.U.I. sono determinate entro i termini di legge del 31 ottobre di ogni anno di cui al D.L. 8/93 art.10 comma 1. Tali modifiche sono rideterminate, con effetto dall'anno in corso e non oltre il 30 novembre di ogni anno, con l'aumento delle tariffe nei casi previsti dal comma 2 dell'art.9 D.L. 8/93.

Tali termini salvo modifiche successive di legge. L'organo competente a deliberare è determinato dalla Legge o dallo Statuto Comunale.



ART. 11
NORME PER LA TASSAZIONE DEI LOCALI ED AREE DIPENDENTI

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.

Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi a negozi, uffici, bar, ristoranti e simili. La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

ART. 12
LOCALI ADIBITI AD USI DIVERSI

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, comportanti diversa producibilità di rifiuti, destinati ad attività autonome e non complementari a quella principale, sono applicate le tariffe differenziate in base alla specifica attività.

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

TITOLO III

RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

ART. 13
RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER INTERRUZIONE DEL SERVIZIO O GRAVI
VIOLAZIONI DELLE MODALITÀ' DI RACCOLTA

Tutto il territorio comunale gode del servizio di raccolta.

Tuttavia, in applicazione dell'art. 59 comma 4° del D.Lgs. 507/93, ove il servizio di raccolta dei rifiuti, sebbene istituito ed attivato, non venga svolto di fatto in una determinata zona ovvero venga effettuato con gravi violazioni della prescrizione del regolamento di N.U. relativamente alla distanza e capacità dei contenitori e/o alla frequenza della raccolta in guisa che il servizio non sia assicurato entro i 1000 metri, si applicherà la riduzione tariffaria del 60% per gli immobili distanti oltre 1000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita.

La riduzione sarà applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato servizio rapportati alla tariffa annua e a favore di tutti i contribuenti della zona.

ART. 14
RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER INTERRUZIONI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PER
EFFETTO DI AGITAZIONI SINDACALI

Sussiste l'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993 allorché il Sindaco ovvero il Presidente della Regione, secondo la rispettiva competenza, adottino provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 12 del DPR 10/9/92 n.915. In tal caso l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o rimborso di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

- 8 -

Per ottenere il provvedimento di rimborso di cui alla norma suddetta il contribuente dovrà allegare alla relativa istanza attestazione ovvero documenti corrispondenti della impresa o azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti e che abbia i requisiti previsti da leggi in materia di smaltimento.

ART. 15

RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE PER I RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

In applicazione dell'art. 62 comma 3 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi (o similari), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie tassabile si determina applicando la percentuale di riduzione del 20% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

- 1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, autocarrozzerie, gommisti.
- 2) Officine di carpenteria metallica.
- 3) Ceramiche (produzione), decorazione e molatura vetro.
- 4) Falegnamerie.
- 5) Laboratori di elettrotecnica ed impianti elettrici, TV, idraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini.
- 6) Calzaturifici, Bottonifici, smacchiatrici, parrucchieri e barbieri.
- 7) Tipografie artigiane, confezioni, abbigliamento in genere.
- 8) Laboratori di odontotecnici.
- 9) Laboratori di pelletteria.

La determinazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ART. 16

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

In applicazione dell'art. 66, commi 3 e 4, D.Lgs. 507/93, la tariffa unitaria viene ridotta di un terzo per le abitazioni con unico occupante, persona fisica, titolare di sola pensione sociale, nonché di pensione o reddito fino a 18 milioni annui lordi.

L'agevolazione viene concessa dietro presentazione di apposita denuncia corredata da idonea documentazione quale lo stato di famiglia e la dichiarazione dei redditi nonché dichiarazione di responsabilità ai sensi di legge firmata dal richiedente con firma autenticata dal funzionario comunale preposto.

Per il primo anno di applicazione i termini per la presentazione della relativa denuncia sono fissati in trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione esecutiva ai sensi di legge.

TITOLO IV

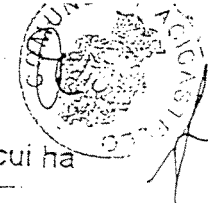
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RIMBORSI - SANZIONI

ART. 17

INIZIO DELL'OCCUPAZIONE

La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

- 9 -



L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 18 DENUNCE

La denuncia prevista dall'art. 70 D.Lgs. 507/93, originaria o di variazione, è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale, del cognome e nome nonché luogo e data di nascita sia del coobbligato firmatario che delle altre persone fisiche componenti del nucleo familiare o la convivenza;
- b) per gli enti, istituti, associazioni, società e simili devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- c) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- d) la data di inizio della conduzione ed occupazione dei locali e delle aree;
- e) la residenza di provenienza;
- f) la data in cui viene presentata la denuncia.

Il modulo potrà riportare anche le seguenti indicazioni:

- per i locali non adibiti a residenza: le attività svolte, le materie prodotte;
- la indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità, indirizzo, codice fiscale e telefono;
- la indicazione della eventuale Partita I.V.A.;
- gli estremi catastali dello immobile;
- la eventuale iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- gli estremi del numero dell'utenza elettrica e telefonica.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

La denuncia presentata da società, istituti o altre persone giuridiche deve contenere anche il nominativo della persona fisica a cui è riconosciuta la rappresentanza legale.

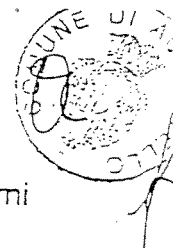
L'amministratore del condominio e/o il soggetto che gestisce i servizi comuni devono presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a prestare un'unica denuncia indipendentemente dal numero dei locali che ha in uso. L'ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In applicazione dell'art. 70, comma 6, D.Lgs. 507/93, l'Ufficio Tributi predispone invito scritto a provvedere alla denuncia nel termine previsto, contenente l'ammonizione e le sanzioni di legge.

Tale invito sarà consegnato agli utenti in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree soggetti al tributo quali, a titolo esemplificativo, le richieste di allacciamento acqua, commercio e abitabilità.



In caso di mancata presentazione contestuale di tale denuncia, gli uffici entro 30 giorni segnalano la posizione all'Ufficio Tributi per gli opportuni accertamenti.

ART. 19 CESSAZIONE D'UTENZA

Coloro che cessano di occupare o detenere locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi comunale, ai fini della cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso d'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Sono cancellati d'ufficio gli iscritti a ruolo per locali od aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza.

Negli altri casi l'onere della prova è a carico dell'utente.

Il proprietario dell'immobile, in caso di cessazione da parte dell'inquilino e fino a nuova denuncia di utenza di inquilino subentrante, è iscritto d'ufficio per il locale di proprietà, salvo che dimostri la non utilizzabilità del locale a norma dell'ultimo comma dell'art. 2.

ART. 20 ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - RIMBORSO - SANZIONI

Per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione, i rimborsi e le sanzioni trova applicazione il D.Lgs. 507/93.

In particolare, la pena pecuniaria di cui al 3° comma dell'art. 76 è determinata dal Sindaco, che dispone altresì con ordinanza le sanzioni amministrative previste dalla legge.

E' autorizzata la sospensione d'ufficio della iscrizione delle partite fino a lire ventimila per ogni anno di accertamento quando la somma delle spese occorrenti alla riscossione superi l'importo da mettere a ruolo.

Il funzionario che emette avviso di accertamento d'ufficio comunicherà l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso in prima istanza (art. 71 D.Lgs. 507/93), precisando a norma del comma 7 dell'art. 69 L. 27/10/93 n. 427 che i ricorsi in seconda istanza sono consentiti quando l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a £ 300.000.

In applicazione del 2° capoverso del 3° comma dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93 il Sindaco può concedere la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In tal caso si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza.

Il contribuente in caso di adesione all'accertamento o di autodenuncia - che determinino il pagamento di tributi arretrati - può presentare contestualmente istanza al Sindaco ai fini di avere concessa tale ripartizione fino a otto rate, documentando i gravi motivi che determinano la istanza con dichiarazione di responsabilità ai sensi di legge.

A seguito della istruttoria positiva della pratica la relativa concessione verrà trasmessa dal funzionario responsabile, alla direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Catania, per i tempestivi provvedimenti.

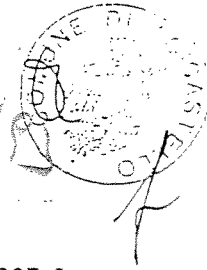
ART. 21 ISTITUZIONE DELLA TASSA

In attuazione dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti.

- 11 -

art. 77

D. Lgs. 507/93



ART. 22 PRESUPPOSTI

La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione temporanea e non ricorrente con o senza autorizzazione di locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni nell'anno solare anche se ricorrente.

ART. 23 SOGGETTI

Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 28/3/1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;
- b) i soggetti che effettuano occupazioni temporanee anche abusive per uso inferiore a 183 giorni nell'anno solare anche se ricorrente.

Nella ipotesi di occupazione ricorrenti per uso superiore a 183 giorni nell'anno solare si rientra nella fattispecie dell'art. 66 comma 3° let. c) D.Lgs. 507/93.

ART. 24 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso della classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

ART. 25 DENUNCIA - VERSAMENTO - ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO

Per la denuncia e il relativo versamento, nonché per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

ART. 26 AGEVOLAZIONI

Trovano applicazione quelle previste dal presente regolamento.

TITOLO VI

POTERI DEI COMUNI E GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 27 CONTROLLO DEI DATI

- 12 -

COMUNE
[Stamps and signature]

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquistati in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 33, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi la planimetria dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da sostituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati acquisiti ai fini di altro tributo ovvero concedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. Tale invito dovrà contenere i riferimenti essenziali alle sanzioni previste per la omessa o infedele denuncia.

ART. 28 ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

ART. 29 ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONI SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione gli uffici procederanno all'accertamento in base a presunzioni semplici e altri dati in possesso degli uffici stessi.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

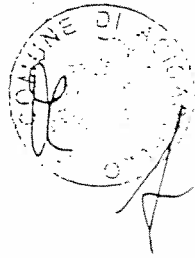
Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 il Sindaco nomina il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizioni legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale. Ai fini della suddetta individuazione si dovranno considerare le mansioni svolte ed i relativi profili professionali.

ART. 31 ORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI

Per assicurare una efficace lotta all'evasione l'Ufficio Tributi dovrà organizzare il servizio come segue:

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui all'art. 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita cartella del contribuente, e ordinare queste ultime in ordine cartella del contribuente, e ordinare queste ultime in ordine alfabetico in un apposito classificatore.

2) Potrà inoltre realizzare uno "schedario del contribuente" le cui schede, in ordine alfabetico, riporteranno i dati principali relativi all'utenza. I dati dovranno essere collegati a quelli del catasto urbano per coordinare la gestione territoriale dei servizi e dei tributi.



ART. 32
COLLEGAMENTI TRA UFFICI COMUNALI

Gli uffici comunali, oltre a quanto disposto dall'art. 18, dovranno comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- Ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- Ufficio tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Ufficio commercio: elenco delle autorizzazioni rilasciate.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Generale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno allo scopo di assistere gli utenti e di combattere l'evasione fiscale.

Il Comando VV.UU. dovrà espletare, nei tempi tecnici previsti dal procedimento amministrativo, gli accertamenti richiesti dall'Ufficio Tributi, richiedendo nei casi necessari la collaborazione dell'U.T.C.

ART. 33
CONVENZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPOSIZIONE

In applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93, l'Amministrazione Comunale redige annualmente un programma di accertamento della tassa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione, con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso.

La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiore al 10% dei contribuenti iscritti a ruolo.

Gli accertamenti dovranno verificare:

- a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
- b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree.

In conformità al comma 4 dell'art. 71 del D.Lgs., tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune, sarà effettuata, su proposta del responsabile della tassa, o mediante organizzazione di progetti diretti a soggetti non occupati, ovvero mediante convenzioni con società o singoli soggetti.

A tal scopo la G.M. è autorizzata espressamente ad affidare tali incarichi anche a trattativa privata.

Si applicano le norme dell'art. 71 comma 4 del D.Lgs. 507/93 per quanto attiene al disciplinare di incarico.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

14

ART. 35
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e presso gli Uffici comunali tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia dei locali tassabili.
Un estratto delle principali norme sarà predisposto per una distribuzione all'utenza.-----

ART. 36
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari già deliberate e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva in via transitoria l'applicazione delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/93, nonché le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni o da altre successive, con particolare riferimento al D.L. 7.9.94, n. 530 ed alle sue successive modifiche e/o integrazioni. Le norme del regolamento resteranno in vigore fino alla loro modifica espressa o tacita, quest'ultima per effetto dell'emanazione di eventuali norme legislative che si pongano in contrasto con quelle del presente regolamento.
